

Codice DB1119

D.D. 12 dicembre 2013, n. 1213

L.R. 63/78. Spese per la rete agrometeorologica. Affidamento, mediante ricorso al cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 comma 1 lett. b del D.lgs163/06 e smi, all'operatore 3A S.r.l del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014. Imp. di spesa di euro 65.177,28 o.f.i. per il servizio e Imp. di euro 30,00 in favore dell'AVCP per CIG - Cap. di spesa 142574/14.

Vista la DGR n. 31-4009 del 11/06/2012 “art 5 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”. Modificazione all’allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con DGR n. 10-9336 del 1 agosto 2008”;

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 31-4009 del 11/06/2012 di cui al punto precedente, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di ricerche e sperimentazioni fitosanitarie, di agrometeorologia e di gestione banca dati terreni.

In tali compiti rientra, tra l’altro, il coordinamento delle attività agrometeorologiche condotte sul territorio piemontese mediante stazioni meccaniche od elettroniche, in un’unica rete coordinata denominata Rete Agrometeorologica del Piemonte (RAM-Piemonte).

Il Settore Fitosanitario ha provveduto negli anni ad acquisire stazioni di rilevamento agrometeorologico, e al fine di ottemperare ai propri compiti istituzionali, è necessario provvedere al servizio di telecontrollo delle strumentazioni afferenti alla RAM-Piemonte, alla gestione, al trasferimento ed alla prima validazione ed elaborazione dei dati nonché alla diffusione telematica via INTERNET con accesso dalle pagine web dell’Assessorato Agricoltura.

A partire dal 2001 sono state predisposte ulteriori attività quali la progettazione di un applicativo informatico per la validazione incrociata dei dati meteorologici e la fornitura quotidiana di dati alla banca dati del CSI-Piemonte per assoggettare i dati al modulo di validazione verticale, nonché l’invio quotidiano dei dati di alcune stazioni alla banca dati SIAN per il potenziamento delle attività di interscambio agrometeo con il MIPAAF e con HORTA srl – spin off dell’Università Cattolica di Piacenza per i servizi di modellistica fitopatologica.

Tutto ciò consente, inoltre, alla Regione Piemonte di ottemperare ai propri compiti istituzionali di coordinamento delle iniziative in campo agrometeorologico condotte sul territorio regionale, e di rispondere alle prescrizioni imposte dalla Direttiva Europea 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi (agrofarmaci) del 21 ottobre 2009 che all’art. 14 prevede che le Regioni debbano provvedere, tra l’altro, al monitoraggio, alla diffusione, all’elaborazione dei dati climatici, alla diffusione delle informazioni e all’allestimento di servizi di previsione e allerta (anche con supporti modellistici). La Direttiva Europea 2009/128/CE è stata recepita con il D.lgs. n. 150 del 14/08/2012.

Verificato che Consip s.p.a. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio comparabile con l’oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto.

Dato atto che è stato consultato il catalogo e le convenzioni presenti sul mercato elettronico della PA senza riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche e gestione dei dati della RAM per l'anno 2014, richiesto dall'Amministrazione regionale.

Vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del D.lgs. 163/06 e s.m.i..

Preso atto dei contenuti della Circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l'“Applicabilità del titolo II della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006. Chiarimenti”.

Dato atto che l'art. 47 della L. R. n. 63/78 autorizza l'Amministrazione regionale ad effettuare spese per la rete agrometeorologica.

Con D.D. n. 947 del 29/10/2013 è stata avviata una procedura negoziata con esperimento di cottimo fiduciario, ex art. 125 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014.

Con D.D. n. 1023 del 15/11/2013 è stato approvato il verbale di gara, agli atti del Settore, e si è proceduto all'affidamento provvisorio del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014, all'operatore economico 3A s.r.l. – Via Le Chiuse 68 – TORINO - P. IVA 07366180011 per una spesa di € 53.424,00 o.f.e.

Con nota prot. n. 21797/DB11.19 del 27/11/2013 è stata notificata l'aggiudicazione provvisoria del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014 alla società 3 A s.r.l. Via Le Chiuse 68 – TORINO - P. IVA 07366180011.

Considerato l'esito positivo dei controlli effettuati sulla documentazione amministrativa inoltrata, volti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto affidatario, e dei controlli mirati, ai sensi dell'art. 38 comma 3, dell'art. 39 e dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, si ritiene di procedere all'affidamento definitivo del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014, alla Società 3A s.r.l., come previsto dall'art. 11 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i, e alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, con il Rappresentante Legale della Società 3A S.r.l.. secondo lo schema allegato alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrale e sostanziale.

Ritenuto opportuno:

- di approvare l'offerta economica di € 53.424,00 o.f.e. presentata dalla Società 3A s.r.l per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014;
- di procedere all'affidamento definitivo, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e s.m.i, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall'art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo

163/2006 e smi, all'operatore economico 3A s.r.l.- Via Le Chiuse 68 – TORINO - P. IVA 07366180011 del servizio di telecontrollo delle stazioni elettroniche di rilevamento agrometeorologico della RAM e di gestione dei dati rilevati per l'anno 2014 per una spesa di € 53.424,00 o.f.e;

– di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Società 3A S.r.l. per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Il contratto regola i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni tra le parti per la fornitura del servizio;

– di stabilire che l'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e che il servizio dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30 novembre 2014;

– di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 e smi, alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società 3A s.r.l. per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati per l'anno 2014.

vista la L.R. n. 8 del 07.05.2013 “Legge finanziaria per l'anno 2013”;

vista la L.R. n. 9 del 07.05.2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;

vista la L.R. n. 16 del 06.08.2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;

vista la DGR n. 18-5787 del 13.05.2013 di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione;

vista la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013 di ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015;

vista la DGR n. 54-6669 del 11.11.2013 di assegnazione parziale delle risorse 2014 di competenza della Direzione Agricoltura;

vista la DGR n. 1-6713 del 25.11.2013 di assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015;

vista l'assegnazione n. 100195 sul capitolo di spesa n. 142574/2014 disposta a favore della Direzione Agricoltura (DB1100) con DGR n. 26-6372 del 17.09.2013;

vista la comunicazione prot. n. 20954/11.00 del 15/11/2013 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza, per l'esercizio in corso, il Dirigente del Settore Fitosanitario ad adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 142574/2014;

visto l'art. 31 comma 2 della L.R. 7/2011, sostituito dall'art. 2 della L.R. 5/2012 che stabilisce quanto segue: *“nel caso di transazioni commerciali, ovvero di contratti comunque denominati con imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, l'impegno è assunto nell'esercizio finanziario in cui il debito dell'amministrazione viene a scadere”*.

visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n.5/2012 che stabilisce che "Il bilancio pluriennale comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese in esso contemplate";

visto l'art. 31, comma 8, della Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 che stabilisce che “dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilità”.

Stabilito di provvedere alla spesa di € 65.177,28 o.f.i. per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati per l'anno 2014 e all'onere di € 30,00 per l'attribuzione del CIG al predetto servizio, con le risorse assegnate dalla Giunta regionale

alla Direzione DB1100 con la DGR n. 26-6372 del 17.09.2013 sul capitolo di spesa 142574/2014 relativo a spese per la rete agrometeorologica.

Ritenuto di impegnare la spesa di € 65.177,28 o.f.i. sul Capitolo di spesa 142574/2014 (assegnazione n 100195) in favore dell'operatore economico 3A S.r.l. - Via Le Chiuse, 68 - 10144 TORINO P.IVA 07366180011 per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014.

Di stabilire che l'impegno di spesa di € 65.177,28 o.f.i. in favore della società 3A S.r.l. è indispensabile, ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, per l'urgenza e l'indifferibilità di garantire la continuità del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati per l'anno 2014;

Visto il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217, che ha apportato rilevanti modifiche alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed interventi con finanziamenti pubblici, introdotte dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Preso atto delle indicazioni sulle innovazioni legislative in materia di tracciabilità dei pagamenti espresse nelle circolari prot. n. 2941/DB0902 del 01/02/2011 e prot. n. 21692/DB0902 del 12/07/11 predisposte dalla Direzione Risorse Finanziarie.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di telecontrollo il seguente codice CIG 5393397400.

Stabilito altresì di impegnare e contestualmente liquidare euro 30,00 sul capitolo di spesa 142574/2014 (assegnazione n 100195) in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (AVCP), Via di Ripetta, n. 246 – 00186 ROMA (C.F. 97163520584) per l'attribuzione del CIG al servizio di telecontrollo.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del Dlgs. 165/2001;
visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
visto l'art. 47 della L.R. 63/78;
visto il D. lgs. 163/06 e smi;
visto il D.P.R. n. 207/2010;
vista la L.R. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
vista la L.R. 3 maggio 2013 n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";

vista la L.R. 3 maggio 2013 n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”

vista la L.R. 06 agosto 2013 n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale

determina

di stabilire la necessità di garantire la continuità del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati per l’anno 2014;

di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della necessità dell’Amministrazione regionale di avvalersi di un operatore economico di elevata professionalità e competenza per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni elettroniche di rilevamento agrometeorologico della Rete Agrometeorologica del Piemonte e di gestione dei dati rilevati per l’anno 2014 al fine di:

- garantire la continuità del servizio assicurando ai tecnici agricoli utili strumenti per la gestione della difesa fitopatologica;

- ottemperare ai propri compiti istituzionali di coordinamento delle iniziative in campo agrometeorologico condotte sul territorio regionale, e di rispondere alle prescrizioni imposte dalla Direttiva Europea 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi (agrofarmaci) del 21 ottobre 2009 che all’Art. 14 prevede che le Regioni debbano provvedere tra l’altro al monitoraggio e diffusione dei dati climatici, all’elaborazione dei dati climatici e diffusione delle informazioni, all’allestimento di servizi di previsione e allerta (anche con supporti modellistici). La Direttiva Europea 2009/128/CE è stata recepita con D.lgs. n. 150 del 14/08/2012;

di approvare l’offerta economica di € 53.424,00 o.fe. presentata dalla Società 3A s.r.l per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014;

di procedere all’affidamento definitivo, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 163/06 e smi, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 125, comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 e smi, all’operatore economico 3A s.r.l.- Via Le Chiuse 68 – TORINO - P. IVA 07366180011 del servizio di telecontrollo delle stazioni elettroniche di rilevamento agrometeorologico della RAM e di gestione dei dati rilevati per l’anno 2014 per una spesa di € 53.424,00 o.f.e;

di approvare lo schema di lettera contratto tra la Regione Piemonte e la Società 3A S.r.l. per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. Il contratto regola i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni tra le parti per la fornitura del servizio;

di stabilire che l'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e che il servizio dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30 novembre 2014;

di procedere, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società 3A s.r.l. per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati per l'anno 2014;

di impegnare la spesa di € 65.177,28 o.f.i. sul Capitolo di spesa 142574/2014 (assegnazione n 100195) in favore dell'operatore economico 3A S.r.l. - Via Le Chiuse, 68 - 10144 TORINO P.IVA 07366180011 per la fornitura del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014;

di stabilire che l'impegno di spesa di € 65.177,28 o.f.i. in favore della società 3A S.r.l. è indispensabile, ai sensi dell'art. 31 comma 8 della L.R. 7/2001, per l'urgenza e l'indifferibilità di garantire la continuità del servizio di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati per l'anno 2014;

di liquidare il corrispettivo spettante alla Società 3A S.r.l. a stato di avanzamento del servizio, secondo le modalità stabilite nel contratto, previa presentazione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contrattuali;

di impegnare e contestualmente liquidare euro 30,00 sul capitolo di spesa 142574/2014 (assegnazione n 100195) in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture (AVCP), Via di Ripetta, n. 246 - 00186 ROMA (C.F. 97163520584) per l'attribuzione del CIG al servizio di telecontrollo;

di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dei seguenti dati:

- BENEFICIARIO: 3 A S.R.L. (P. IVA 07366180011);
- IMPORTO: euro 65.177,28 o.f.i;
- DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Giacomo Michelatti
- MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO: procedura negoziata;
- Contratto per la fornitura del servizio

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22 del 12/10/2010.

Il Dirigente
Giacomo Michelatti

Allegato



CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELECONTROLLO DELLE STAZIONI AGROMETEOROLOGICHE E GESTIONE DEI DATI DELLA RAM - ANNO 2014

Tra la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale Dott. _____, nato a _____, il _____ e domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino – di seguito denominata “Il Committente”;

e la **Società 3A S.r.l.** (P.IVA 07366180011) che per la firma del presente contratto è rappresentata da _____, nato a _____, il _____, domiciliato, avente titolo a firmare il presente atto, che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Committente, come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il servizio di verifica del sistema di telecontrollo delle stazioni agrometeorologiche della RAM e gestione dei dati - Anno 2014

ART. 2

L'affidamento del servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente lettera contratto che l’Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

Il servizio comprende le seguenti attività:

Attivazione SIM Card telefoniche per la trasmissione dei dati: l’azienda fornitrice del servizio deve garantire la fornitura per ogni punto di misura delle SIM CARD per la connessione GSM e GPRS attivando in proprio il contratto di fornitura con l’operatore telefonico per tutti i punti di misura della rete RAM.

Acquisizione e archiviazione dati: la centrale operativa deve essere in grado di acquisire i dati delle 64 stazioni di proprietà della Regione Piemonte ed indicate nella tabella allegata all’invito di partecipazione con procedure manuale e automatiche, e con intervalli di interrogazione predefiniti. La modalità di funzionamento automatica deve consentire di scaricare i dati di archivio registrati dalle stazioni e trasferire i parametri di interesse in un database sorgente.

Validazione dei dati: la valutazione della qualità dei dati deve essere realizzata secondo criteri interni (range e coerenza) o esterni (confronto con dati di località vicine e bioclimatici).

Ricostruzione del data set: la centrale operativa, dopo aver ultimato le procedure di acquisizione e importazione, effettuerà l’analisi dei dati mancanti mediante interpolazione e ricostruzione dei dati orari e giornalieri; le procedure devono ricostruire il dato con precisione sulla base dei dati delle stazioni comparative e della stazione stessa. Dovranno essere utilizzati metodi di interpolazione spaziale (IDW) e di regressione lineare per ricostruire il dato con ottima precisione.



Devono essere previste procedure di ricostruzione informatizzate per le seguenti grandezze meteorologiche: temperatura, umidità, precipitazione, bagnatura fogliare, radiazione globale giornaliera e velocità del vento giornaliera.

Le procedure di correzione non devono sovrapporsi all'archivio dei dati originali, bensì generare un archivio operativo in cui i dati corretti o manipolati devono essere contrassegnati in maniera identificabile.

Elaborazione dati: devono essere caricate nel sistema procedure di calcolo di indicatori climatologici. La serie di indicatori statistici saranno calcolati su base temporale giornaliera, mensile ed annuale e i criteri adottati per il calcolo dovranno essere conformi con le indicazioni definite dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale.

L'elenco degli indicatori richiesti è il seguente: Gradi giorno (base 0 e base 10), Indice di Winkler, Indice di Huglin, Evapotraspirazione potenziale, Numero giorni di pioggia, Rain rate massimo, Vento filato, Escursione termica massima, Giorni di gelo.

Visualizzazione sistema di diffusione dei dati: i dati devono essere diffusi utilizzando sistemi Web-based che garantiscano la pubblicazione automatica dei dati agrometeorologici in pagine internet protette. I dati devono poter essere consultati quotidianamente, scaricati in tabelle ed elaborati per mezzo di procedure grafiche interattive. L'utente deve poter scaricare i dati su fogli di calcolo e report di sintesi dell'andamento meteorologico mensile e annuale.

La visualizzazione sulle pagine web deve anche consentire la sovrapposizione dei dati meteorologici su cartografia satellitare dell'area e gestire semplici strumenti di WebGIS (possibilità di caricare shape file georeferenziati o di disegnare nuovi shape).

Modellistica: nell'ambito dei servizi web si richiede lo sviluppo di una piattaforma web modulare in grado di interfacciare le soluzioni esistenti con DSS sviluppati da enti di ricerca esterni. La piattaforma integrata deve consentire all'utente la configurazione del sistema e la visualizzazione dei risultati.

Trasmissione dati: attraverso procedure FTP, acronimo di File Transfer Protocol, ogni giorno dovranno essere trasmessi i dati dal server web aziendale ad altri server esterni. Destinatari dovranno essere CSI Piemonte, ARPA Piemonte e SIAN con specifici tracciati record richiesti.

Personalizzate applicazioni devono inviare e creare file di testo predefiniti utili alla modellistica agronomica. Questi file contengono alcune variabili necessarie a far girare importanti modelli agronomici di alcuni enti (CRESO ricerca, Horta S.r.l., ecc..).

Allertamenti: la ditta offerente deve fornire un servizio di allertamento per la lotta contro le gelate tardive e per il monitoraggio generico delle misure acquisite o di specifiche elaborazioni. Si tratta della diffusione in tempo reale delle variabili considerate e, nel caso in cui i valori dovessero scendere al di sotto di una soglia prefissata, dell'invio automatico di messaggi di allertamento via e-mail o sms.

Backup Dati: i dati devono essere salvati mediante sistemi di back up completi e sicuri.

ART. 3

L'affidamento decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e il servizio dovrà essere realizzato entro e non oltre il 30 novembre 2014. Entro tale data, dovrà essere altresì consegnata al Committente una dettagliata relazione che documenti l'attività svolta e i risultati ottenuti di cui all'art. 1.



ART. 4

Il corrispettivo del servizio pari ad €65.177,28 (ogni onere fiscale incluso), sarà liquidato a stato di avanzamento del servizio come di seguito indicato:

- euro 32.588,64 o.f.i. alla realizzazione del 50% del servizio da effettuarsi entro il 30 giugno 2014;
- euro 32.588,64 o.f.i. alla realizzazione del 100% del servizio da effettuarsi entro il 30 novembre 2014;

previa presentazione al Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente e di una dettagliata relazione che documenti l'attività svolta e i risultati ottenuti. Il corrispettivo s'intende accettato dall'Affidatario pertanto è esclusa ogni forma di revisione del corrispettivo.

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività. L'Affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Affidatario deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto del contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento del compenso è subordinato alla regolarità del servizio effettuato alle condizioni contenute nel presente contratto.

Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla regolarità contributiva dell'Affidatario attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile al Committente entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che il Committente dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

ART. 5

Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte dell'Affidatario anche di una sola delle prescrizioni previste dalla presente lettera contratto, o la mancata esecuzione del servizio entro



i termini stabiliti nel presente contratto, che il Committente rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R.

Il Committente procederà all'applicazione di quanto previsto al punto 8 del presente contratto.

ART. 6

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

ART. 7

Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalla parti nell'ambito della presente fornitura di servizio di verifica del sistema di controllo delle irroratrici, di assistenza dei tecnici e di elaborazione dei risultati e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il trattamento dei dati acquisiti nella realizzazione del servizio dovrà avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con l'attività oggetto del presente contratto.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni anche per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell'organico del Committente.

ART. 8

In caso di ritardo nella realizzazione del servizio il Committente applicherà all'Affidatario una penale pari al 10% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 3 e 4, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

ART. 9

L'Affidatario si impegna a tenere indenne ed esonerare il Committente da qualsiasi danno o responsabilità che possano verificarsi o insorgere, a qualunque titolo, per fatti direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio sollevando il Committente da ogni onere e da ogni responsabilità.

ART. 10

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato al servizio di telecontrollo il seguente codice identificativo di gara (CIG) 5393397400.

Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati al Committente.



L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i.

L’Affidatario deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

L’Affidatario deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente servizio, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART.11

Per quanto non espressamente citato nella presente contratto si rinvia alla normativa vigente.

Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e/o la validità del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato qui in calce ed a margine di ciascun foglio a norma di legge.

Il presente atto è redatto in doppio originale, una copia deve essere restituita al Committente firmata dall’Affidatario o dal Legale Rappresentante della Società come riscontro dell’accettazione dell’incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Committente

Il Dirigente Regionale

Dott. Giacomo Michelatti

Firma dell’Affidatario



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La Società. 3A s.r.l. P.IVA 07366180011 ai sensi dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere informato :

- che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione regionale, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura del servizio nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;

- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dall'amministrazione in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento del servizio;

- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;

- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- **i)** il personale interno dell'Amministrazione che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e L.R. 07/05, D.lgs 163/2006;

iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;

- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7, d.lgs.196/2003;

- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Fitosanitario

FIRMA

(per esteso e leggibile)